|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101**

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle

disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la

direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

(GU n.205 del 4-9-2018) Vigente al: 19-9-2018

Capo I   
Modifiche al titolo e alle premesse del codice in materia di  
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno  
2003, n. 196

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo

per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri

atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, e

in particolare l'articolo 13, che delega il Governo all'emanazione di

uno o piu' decreti legislativi di adeguamento del quadro normativo

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali

sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione

della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui

al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

(regolamento generale sulla protezione dei dati);

Vista la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle

autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e

perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla

libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro

2008/977/GAI del Consiglio;

Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera

circolazione di tali dati;

Vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati

personali e alla tutela della vita privata nel settore delle

comunicazioni elettroniche;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante

attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle

autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e

perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla

libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro

2008/977/GAI del Consiglio;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 21 marzo 2018;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati

personali, adottato nell'adunanza del 22 maggio 2018;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione dell'8 agosto 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei

Ministri per gli affari europei e della giustizia, di concerto con i

Ministri per la pubblica amministrazione, degli affari esteri e della

cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello

sviluppo economico;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al titolo e alle premesse

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. Al titolo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo

le parole «dati personali» sono aggiunte le seguenti: «, recante

disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al

regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE».

2. Alle premesse del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dopo il terzo Visto sono inseriti i seguenti:

«Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al

Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di

altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea

2016-2017» e, in particolare, l'articolo 13, che delega il Governo

all'emanazione di uno o piu' decreti legislativi di adeguamento del

quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE)

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali

sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione

della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

(regolamento generale sulla protezione dei dati);».

Capo II   
Modifiche alla parte I del codice in materia di protezione dei dati  
personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Art. 2

Modifiche alla parte I, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196

1. Alla parte I, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 2003,

n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del titolo I e' sostituita dalla seguente:

«Principi e disposizioni generali»;

b) prima dell'articolo 1 e' inserito il seguente Capo:

«Capo I (Oggetto, finalita' e Autorita' di controllo)»

c) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Oggetto) . - 1. Il trattamento dei dati personali avviene

secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito «Regolamento», e del

presente codice, nel rispetto della dignita' umana, dei diritti e

delle liberta' fondamentali della persona.»;

d) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Finalita'). - 1. Il presente codice reca disposizioni per

l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del

regolamento.»;

e) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Autorita' di controllo). - 1. L'Autorita' di controllo

di cui all'articolo 51 del regolamento e' individuata nel Garante per

la protezione dei dati personali, di seguito «Garante», di cui

all'articolo 153.»;

f) dopo l'articolo 2-bis sono inseriti i seguenti Capi:

«Capo II (Principi) - Art. 2-ter (Base giuridica per il trattamento

di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di

interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri). - 1.

La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b),

del regolamento e' costituita esclusivamente da una norma di legge o,

nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

2. La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati

personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie

di cui all'articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne

penali e reati di cui all'articolo 10 del Regolamento, per

l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso

all'esercizio di pubblici poteri e' ammessa se prevista ai sensi del

comma 1. In mancanza di tale norma, la comunicazione e' ammessa

quando e' comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di

interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e puo'

essere iniziata se e' decorso il termine di quarantacinque giorni

dalla relativa comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia

adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a

garanzia degli interessati.

3. La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per

l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso

all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli

per altre finalita' sono ammesse unicamente se previste ai sensi del

comma 1.

4. Si intende per:

a) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o

piu' soggetti determinati diversi dall'interessato, dal

rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione europea, dal

responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione

europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo

2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali sotto l'autorita'

diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche

mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante

interconnessione;

b) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti

indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a

disposizione o consultazione.

Art. 2-quater (Regole deontologiche). - 1. Il Garante promuove,

nell'osservanza del principio di rappresentativita' e tenendo conto

delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati

personali, l'adozione di regole deontologiche per i trattamenti

previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 6, paragrafo 1,

lettere c) ed e), 9, paragrafo 4, e al capo IX del Regolamento, ne

verifica la conformita' alle disposizioni vigenti, anche attraverso

l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a

garantirne la diffusione e il rispetto.

2. Lo schema di regole deontologiche e' sottoposto a consultazione

pubblica per almeno sessanta giorni.

3. Conclusa la fase delle consultazioni, le regole deontologiche

sono approvate dal Garante ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 1,

lettera b), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportate

nell'allegato A del presente codice.

4. Il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole

deontologiche di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per

la liceita' e la correttezza del trattamento dei dati personali.

Art. 2-quinquies (Consenso del minore in relazione ai servizi della

societa' dell'informazione). - 1. In attuazione dell'articolo 8,

paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quattordici

anni puo' esprimere il consenso al trattamento dei propri dati

personali in relazione all'offerta diretta di servizi della societa'

dell'informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei

dati personali del minore di eta' inferiore a quattordici anni,

fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, e'

lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la

responsabilita' genitoriale.

2. In relazione all'offerta diretta ai minori dei servizi di cui al

comma 1, il titolare del trattamento redige con linguaggio

particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente

accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere

significativo il consenso prestato da quest'ultimo, le informazioni e

le comunicazioni relative al trattamento che lo riguardi.

Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di dati

personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante). -

1. I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui

all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di

interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g),

del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal

diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da

disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di

regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere

trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico

rilevante, nonche' le misure appropriate e specifiche per tutelare i

diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante

l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti

che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio

di pubblici poteri nelle seguenti materie:

a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico;

b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle

anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini

italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonche'

rilascio di documenti di riconoscimento o di viaggio o cambiamento

delle generalita';

c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili;

d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e

dell'archivio nazionale dei veicoli;

e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero

e del profugo, stato di rifugiato;

f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti

politici, protezione diplomatica e consolare, nonche' documentazione

delle attivita' istituzionali di organi pubblici, con particolare

riguardo alla redazione di verbali e resoconti dell'attivita' di

assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o

assembleari;

g) esercizio del mandato degli organi rappresentativi, ivi

compresa la loro sospensione o il loro scioglimento, nonche'

l'accertamento delle cause di ineleggibilita', incompatibilita' o di

decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche;

h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo politico,

inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e l'accesso a documenti

riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati

per esclusive finalita' direttamente connesse all'espletamento di un

mandato elettivo;

i) attivita' dei soggetti pubblici dirette all'applicazione,

anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia

tributaria e doganale;

l) attivita' di controllo e ispettive;

m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici

economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e

abilitazioni;

n) conferimento di onorificenze e ricompense, riconoscimento

della personalita' giuridica di associazioni, fondazioni ed enti,

anche di culto, accertamento dei requisiti di onorabilita' e di

professionalita' per le nomine, per i profili di competenza del

soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di

persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali,

nonche' rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni,

concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza,

adesione a comitati d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri

istituzionali;

o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore;

p) obiezione di coscienza;

q) attivita' sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o

giudiziaria;

r) rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni

religiose e comunita' religiose;

s) attivita' socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti

bisognosi, non autosufficienti e incapaci;

t) attivita' amministrative e certificatorie correlate a quelle

di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse

quelle correlate ai trapianti d'organo e di tessuti nonche' alle

trasfusioni di sangue umano;

u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti

operanti in ambito sanitario, nonche' compiti di igiene e sicurezza

sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione,

protezione civile, salvaguardia della vita e incolumita' fisica;

v) programmazione, gestione, controllo e valutazione

dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione,

la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione

ed i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario

nazionale;

z) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza,

autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di

medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;

aa) tutela sociale della maternita' ed interruzione volontaria

della gravidanza, dipendenze, assistenza, integrazione sociale e

diritti dei disabili;

bb) istruzione e formazione in ambito scolastico,

professionale, superiore o universitario;

cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico

interesse o di ricerca storica, concernenti la conservazione,

l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi

di Stato negli archivi storici degli enti pubblici, o in archivi

privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante,

per fini di ricerca scientifica, nonche' per fini statistici da parte

di soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale

(Sistan);

dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di

lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre

forme di impiego, materia sindacale, occupazione e collocamento

obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari

opportunita' nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli

obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del

lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, accertamento della

responsabilita' civile, disciplinare e contabile, attivita'

ispettiva.

3. Per i dati genetici, biometrici e relativi alla salute il

trattamento avviene comunque nel rispetto di quanto previsto

dall'articolo 2-septies.

Art. 2-septies (Misure di garanzia per il trattamento dei dati

genetici, biometrici e relativi alla salute). - 1. In attuazione di

quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, i dati

genetici, biometrici e relativi alla salute, possono essere oggetto

di trattamento in presenza di una delle condizioni di cui al

paragrafo 2 del medesimo articolo ed in conformita' alle misure di

garanzia disposte dal Garante, nel rispetto di quanto previsto dal

presente articolo.

2. Il provvedimento che stabilisce le misure di garanzia di cui al

comma 1 e' adottato con cadenza almeno biennale e tenendo conto:

a) delle linee guida, delle raccomandazioni e delle migliori

prassi pubblicate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e

delle migliori prassi in materia di trattamento dei dati personali;

b) dell'evoluzione scientifica e tecnologica nel settore oggetto

delle misure;

c) dell'interesse alla libera circolazione dei dati personali nel

territorio dell'Unione europea.

3. Lo schema di provvedimento e' sottoposto a consultazione

pubblica per un periodo non inferiore a sessanta giorni.

4. Le misure di garanzia sono adottate nel rispetto di quanto

previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento, e riguardano

anche le cautele da adottare relativamente a:

a) contrassegni sui veicoli e accessi a zone a traffico limitato;

b) profili organizzativi e gestionali in ambito sanitario;

c) modalita' per la comunicazione diretta all'interessato delle

diagnosi e dei dati relativi alla propria salute;

d) prescrizioni di medicinali.

5. Le misure di garanzia sono adottate in relazione a ciascuna

categoria dei dati personali di cui al comma 1, avendo riguardo alle

specifiche finalita' del trattamento e possono individuare, in

conformita' a quanto previsto al comma 2, ulteriori condizioni sulla

base delle quali il trattamento di tali dati e' consentito. In

particolare, le misure di garanzia individuano le misure di

sicurezza, ivi comprese quelle tecniche di cifratura e di

pseudonomizzazione, le misure di minimizzazione, le specifiche

modalita' per l'accesso selettivo ai dati e per rendere le

informazioni agli interessati, nonche' le eventuali altre misure

necessarie a garantire i diritti degli interessati.

6. Le misure di garanzia che riguardano i dati genetici e il

trattamento dei dati relativi alla salute per finalita' di

prevenzione, diagnosi e cura nonche' quelle di cui al comma 4,

lettere b), c) e d), sono adottate sentito il Ministro della salute

che, a tal fine, acquisisce il parere del Consiglio superiore di

sanita'. Limitatamente ai dati genetici, le misure di garanzia

possono individuare, in caso di particolare ed elevato livello di

rischio, il consenso come ulteriore misura di protezione dei diritti

dell'interessato, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del

regolamento, o altre cautele specifiche.

7. Nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati

personali, con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 32 del

Regolamento, e' ammesso l'utilizzo dei dati biometrici con riguardo

alle procedure di accesso fisico e logico ai dati da parte dei

soggetti autorizzati, nel rispetto delle misure di garanzia di cui al

presente articolo.

8. I dati personali di cui al comma 1 non possono essere diffusi.

Art. 2-octies (Principi relativi al trattamento di dati relativi a

condanne penali e reati). - 1. Fatto salvo quanto previsto dal

decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il trattamento di dati

personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di

sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento,

che non avviene sotto il controllo dell'autorita' pubblica, e'

consentito, ai sensi dell'articolo 10 del medesimo regolamento, solo

se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla

legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i

diritti e le liberta' degli interessati.

2. In mancanza delle predette disposizioni di legge o di

regolamento, i trattamenti dei dati di cui al comma 1 nonche' le

garanzie di cui al medesimo comma sono individuati con decreto del

Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17,

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante.

3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il trattamento di dati

personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di

sicurezza e' consentito se autorizzato da una norma di legge o, nei

casi previsti dalla legge, di regolamento, riguardanti, in

particolare:

a) l'adempimento di obblighi e l'esercizio di diritti da parte

del titolare o dell'interessato in materia di diritto del lavoro o

comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro, nei limiti stabiliti da

leggi, regolamenti e contratti collettivi, secondo quanto previsto

dagli articoli 9, paragrafo 2, lettera b), e 88 del regolamento;

b) l'adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge

o di regolamento in materia di mediazione finalizzata alla

conciliazione delle controversie civili e commerciali;

c) la verifica o l'accertamento dei requisiti di onorabilita',

requisiti soggettivi e presupposti interdittivi nei casi previsti

dalle leggi o dai regolamenti;

d) l'accertamento di responsabilita' in relazione a sinistri o

eventi attinenti alla vita umana, nonche' la prevenzione,

l'accertamento e il contrasto di frodi o situazioni di concreto

rischio per il corretto esercizio dell'attivita' assicurativa, nei

limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia;

e) l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede

giudiziaria;

f) l'esercizio del diritto di accesso ai dati e ai documenti

amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai

regolamenti in materia;

g) l'esecuzione di investigazioni o le ricerche o la raccolta di

informazioni per conto di terzi ai sensi dell'articolo 134 del testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza;

h) l'adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in

materia di comunicazioni e informazioni antimafia o in materia di

prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme

di pericolosita' sociale, nei casi previsti da leggi o da

regolamenti, o per la produzione della documentazione prescritta

dalla legge per partecipare a gare d'appalto;

i) l'accertamento del requisito di idoneita' morale di coloro che

intendono partecipare a gare d'appalto, in adempimento di quanto

previsto dalle vigenti normative in materia di appalti;

l) l'attuazione della disciplina in materia di attribuzione del

rating di legalita' delle imprese ai sensi dell'articolo 5-ter del

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

m) l'adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti

in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di

riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento

del terrorismo.

4. Nei casi in cui le disposizioni di cui al comma 3 non

individuano le garanzie appropriate per i diritti e le liberta' degli

interessati, tali garanzie sono previste con il decreto di cui al

comma 2.

5. Quando il trattamento dei dati di cui al presente articolo

avviene sotto il controllo dell'autorita' pubblica si applicano le

disposizioni previste dall'articolo 2-sexies.

6. Con il decreto di cui al comma 2 e' autorizzato il trattamento

dei dati di cui all'articolo 10 del Regolamento, effettuato in

attuazione di protocolli di intesa per la prevenzione e il contrasto

dei fenomeni di criminalita' organizzata, stipulati con il Ministero

dell'interno o con le prefetture-UTG. In relazione a tali protocolli,

il decreto di cui al comma 2 individua, le tipologie dei dati

trattati, gli interessati, le operazioni di trattamento eseguibili,

anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione e prevede

le garanzie appropriate per i diritti e le liberta' degli

interessati. Il decreto e' adottato, limitatamente agli ambiti di cui

al presente comma, di concerto con il Ministro dell'interno.

Art. 2-novies (Trattamenti disciplinati dalla Presidenza della

Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e

dalla Corte costituzionale). - 1. Le disposizioni degli articoli

2-sexies, 2-septies e 2-octies del presente decreto legislativo

recano principi applicabili, in conformita' ai rispettivi

ordinamenti, ai trattamenti delle categorie di dati personali di cui

agli articoli 9, paragrafo 1, e 10 del Regolamento, disciplinati

dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla

Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale.

Art. 2-decies (Inutilizzabilita' dei dati). - 1. I dati personali

trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di

trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati, salvo

quanto previsto dall'articolo 160-bis.

Capo III (Disposizioni in materia di diritti

dell'interessato) - Art. 2-undecies (Limitazioni ai diritti

dell'interessato). - 1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del

Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare

del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del

Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un

pregiudizio effettivo e concreto:

a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia

di riciclaggio;

b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia

di sostegno alle vittime di richieste estorsive;

c) all'attivita' di Commissioni parlamentari d'inchiesta

istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;

d) alle attivita' svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli

enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge,

per esclusive finalita' inerenti alla politica monetaria e valutaria,

al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei

mercati creditizi e finanziari, nonche' alla tutela della loro

stabilita';

e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o

all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria;

f) alla riservatezza dell'identita' del dipendente che segnala ai

sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia

venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), si applica quanto

previsto dai regolamenti parlamentari ovvero dalla legge o dalle

norme istitutive della Commissione d'inchiesta.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d) e) ed f) i

diritti di cui al medesimo comma sono esercitati conformemente alle

disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, che

devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui

all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. L'esercizio dei

medesimi diritti puo', in ogni caso, essere ritardato, limitato o

escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo

all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la

finalita' della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui cio'

costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei

diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al

fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a),

b), d), e) ed f). In tali casi, i diritti dell'interessato possono

essere esercitati anche tramite il Garante con le modalita' di cui

all'articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l'interessato

di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un

riesame, nonche' del diritto dell'interessato di proporre ricorso

giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa l'interessato

delle facolta' di cui al presente comma.

Art. 2-duodecies (Limitazioni per ragioni di giustizia). - 1. In

applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera f), del

Regolamento, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati

per ragioni di giustizia nell'ambito di procedimenti dinanzi agli

uffici giudiziari di ogni ordine e grado nonche' dinanzi al Consiglio

superiore della magistratura e agli altri organi di autogoverno delle

magistrature speciali o presso il Ministero della giustizia, i

diritti e gli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del

Regolamento sono disciplinati nei limiti e con le modalita' previste

dalle disposizioni di legge o di Regolamento che regolano tali

procedimenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23,

paragrafo 2, del Regolamento.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'esercizio dei diritti e

l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del

Regolamento possono, in ogni caso, essere ritardati, limitati o

esclusi, con comunicazione motivata e resa senza ritardo

all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la

finalita' della limitazione, nella misura e per il tempo in cui cio'

costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei

diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, per

salvaguardare l'indipendenza della magistratura e dei procedimenti

giudiziari.

3. Si applica l'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e

quinto periodo.

4. Ai fini del presente articolo si intendono effettuati per

ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali correlati alla

trattazione giudiziaria di affari e di controversie, i trattamenti

effettuati in materia di trattamento giuridico ed economico del

personale di magistratura, nonche' i trattamenti svolti nell'ambito

delle attivita' ispettive su uffici giudiziari. Le ragioni di

giustizia non ricorrono per l'ordinaria attivita'

amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non

e' pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla

trattazione giudiziaria di procedimenti.

Art. 2-terdecies (Diritti riguardanti le persone decedute). - 1. I

diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai

dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati

da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato,

in qualita' di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di

protezione.

2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non e' ammesso nei

casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta

di servizi della societa' dell'informazione, l'interessato lo ha

espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al

titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata.

3. La volonta' dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti

di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere

specifica, libera e informata; il divieto puo' riguardare l'esercizio

soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma.

4. L'interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o

modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.

5. In ogni caso, il divieto non puo' produrre effetti

pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti

patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonche' del

diritto di difendere in giudizio i propri interessi.

Capo IV (Disposizioni relative al titolare del trattamento e al

responsabile del trattamento) - Art. 2-quaterdecies (Attribuzione di

funzioni e compiti a soggetti designati). - 1. Il titolare o il

responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria

responsabilita' e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che

specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati

personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente

designate, che operano sotto la loro autorita'.

2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le

modalita' piu' opportune per autorizzare al trattamento dei dati

personali le persone che operano sotto la propria autorita' diretta.

Art. 2-quinquiesdecies (Trattamento che presenta rischi elevati per

l'esecuzione di un compito di interesse pubblico). - 1. Con riguardo

ai trattamenti svolti per l'esecuzione di un compito di interesse

pubblico che possono presentare rischi elevati ai sensi dell'articolo

35 del Regolamento, il Garante puo', sulla base di quanto disposto

dall'articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento e con

provvedimenti di carattere generale adottati d'ufficio, prescrivere

misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare

del trattamento e' tenuto ad adottare.

Art. 2-sexiesdecies (Responsabile della protezione dei dati per i

trattamenti effettuati dalle autorita' giudiziarie nell'esercizio

delle loro funzioni). - 1. Il responsabile della protezione dati e'

designato, a norma delle disposizioni di cui alla sezione 4 del capo

IV del Regolamento, anche in relazione ai trattamenti di dati

personali effettuati dalle autorita' giudiziarie nell'esercizio delle

loro funzioni.

Art. 2-septiesdecies (Organismo nazionale di accreditamento). - 1.

L'organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 43,

paragrafo 1, lettera b), del Regolamento e' l'Ente unico nazionale di

accreditamento, istituito ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008,

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, fatto

salvo il potere del Garante di assumere direttamente, con

deliberazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana e in caso di grave inadempimento dei suoi compiti da parte

dell'Ente unico nazionale di accreditamento, l'esercizio di tali

funzioni, anche con riferimento a una o piu' categorie di

trattamenti.».

Capo III   
Modifiche alla parte II del codice in materia di protezione dei dati  
personali di cui decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Art. 3

Modifiche alla rubrica e al titolo I della parte II,

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. La rubrica della parte II del decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196, e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni specifiche

per i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale o per

l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso

all'esercizio di pubblici poteri nonche' disposizioni per i

trattamenti di cui al capo IX del regolamento».

2. Al titolo I della parte II, del decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima del titolo I, e' inserito il seguente:

«Titolo 0.I (Disposizioni sulla base giuridica) - Art. 45-bis

(Base giuridica). - 1. Le disposizioni contenute nella presente parte

sono stabilite in attuazione dell'articolo 6, paragrafo 2, nonche'

dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento.»;

b) all'articolo 50, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«La violazione del divieto di cui al presente articolo e' punita ai

sensi dell'articolo 684 del codice penale.»;

c) all'articolo 52:

1) al comma 1, le parole: «per finalita' di informazione

giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti

di comunicazione elettronica,» sono soppresse;

2) al comma 6, le parole «dell'articolo 32 della legge 11

febbraio 1994, n. 109,» sono sostituite dalle seguenti:

«dell'articolo 209 del Codice dei contratti pubblici di cui al

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,».

Art. 4

Modifiche alla parte II, titolo III,

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. Alla parte II, titolo III, del decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196, l'articolo 58 e' sostituito dal seguente:

«Art. 58 (Trattamenti di dati personali per fini di sicurezza

nazionale o difesa). - 1. Ai trattamenti di dati personali effettuati

dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto

2007, n. 124, sulla base dell'articolo 26 della predetta legge o di

altre disposizioni di legge o regolamento, ovvero relativi a dati

coperti da segreto di Stato ai sensi degli articoli 39 e seguenti

della medesima legge, si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 160, comma 4, nonche', in quanto compatibili, le

disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 8, 15, 16, 18, 25, 37, 41, 42

e 43 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, ai trattamenti

effettuati da soggetti pubblici per finalita' di difesa o di

sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che

prevedano specificamente il trattamento, si applicano le disposizioni

di cui al comma 1 del presente articolo, nonche' quelle di cui agli

articoli 23 e 24 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

3. Con uno o piu' regolamenti sono individuate le modalita' di

applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, in riferimento

alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento

eseguibili e di persone autorizzate al trattamento dei dati personali

sotto l'autorita' diretta del titolare o del responsabile ai sensi

dell'articolo 2-quaterdecies, anche in relazione all'aggiornamento e

alla conservazione. I regolamenti, negli ambiti di cui al comma 1,

sono adottati ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n.

124, e, negli ambiti di cui al comma 2, sono adottati con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17,

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri

competenti.

4. Con uno o piu' regolamenti adottati con decreto del Presidente

della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, sono

disciplinate le misure attuative del presente decreto in materia di

esercizio delle funzioni di difesa e sicurezza nazionale da parte

delle Forze armate.».

Art. 5

Modifiche alla parte II, titolo IV,

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. Alla parte II, titolo IV, del decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 59:

1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e

accesso civico»;

2) al comma 1, le parole «sensibili e giudiziari» sono

sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 10 del

regolamento» e le parole «Le attivita' finalizzate all'applicazione

di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.»

sono soppresse;

3) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. I

presupposti, le modalita' e i limiti per l'esercizio del diritto di

accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo

2013, n. 33.»;

b) l'articolo 60 e' sostituito dal seguente:

«Art. 60 (Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o

all'orientamento sessuale). - 1. Quando il trattamento concerne dati

genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento

sessuale della persona, il trattamento e' consentito se la situazione

giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di

accesso ai documenti amministrativi, e' di rango almeno pari ai

diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della

personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale.»;

c) all'articolo 61:

1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e

regole deontologiche»;

2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater,

l'adozione di regole deontologiche per il trattamento dei dati

personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti

tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve

essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo

garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da piu'

archivi, tenendo presenti le pertinenti Raccomandazioni del Consiglio

d'Europa.

2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati

personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del

regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale in

conformita' alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati

a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 2-ter

del presente codice, anche mediante reti di comunicazione

elettronica. Puo' essere altresi' menzionata l'esistenza di

provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della

professione.».

Art. 6

Modifiche alla parte II, titolo V,

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. Alla parte II, titolo V, del decreto legislativo 30 giugno 2003,

n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 75 e' sostituito dal seguente:

«Art. 75 (Specifiche condizioni in ambito sanitario). - 1. Il

trattamento dei dati personali effettuato per finalita' di tutela

della salute e incolumita' fisica dell'interessato o di terzi o della

collettivita' deve essere effettuato ai sensi dell'articolo 9,

paragrafi 2, lettere h) ed i), e 3 del regolamento, dell'articolo

2-septies del presente codice, nonche' nel rispetto delle specifiche

disposizioni di settore.»;

b) la rubrica del Capo II e' sostituita dalla seguente:

«Modalita' particolari per informare l'interessato e per il

trattamento dei dati personali»;

c) l'articolo 77 e' sostituito dal seguente:

«Art. 77 (Modalita' particolari). - 1. Le disposizioni del presente

titolo individuano modalita' particolari utilizzabili dai soggetti di

cui al comma 2:

a) per informare l'interessato ai sensi degli articoli 13 e 14

del Regolamento;

b) per il trattamento dei dati personali.

2. Le modalita' di cui al comma 1 sono applicabili:

a) dalle strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni

sanitarie e socio-sanitarie e dagli esercenti le professioni

sanitarie;

b) dai soggetti pubblici indicati all'articolo 80.»;

d) all'articolo 78:

1) alla rubrica la parola «Informativa» e' sostituita dalla

seguente: «Informazioni»;

2) al comma 1, le parole «nell'articolo 13, comma 1» sono

sostituite dalle seguenti: «negli articoli 13 e 14 del Regolamento»;

3) al comma 2, le parole «L'informativa puo' essere fornita»

sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni possono essere

fornite» e le parole «prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione»

sono sostituite dalle seguenti: «diagnosi, assistenza e terapia

sanitaria»;

4) il comma 3, e' sostituito dal seguente: «3. Le informazioni

possono riguardare, altresi', dati personali eventualmente raccolti

presso terzi e sono fornite preferibilmente per iscritto.»;

5) al comma 4, le parole «L'informativa» sono sostituite dalle

seguenti: «Le informazioni» e la parola «riguarda» e' sostituita

dalla seguente «riguardano»;

6) al comma 5:

6.1. le parole «L'informativa resa» sono sostituite dalle

seguenti: «Le informazioni rese»;

6.2. la parola «evidenzia» e' sostituita dalla seguente:

«evidenziano»;

6.3. la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) per fini

di ricerca scientifica anche nell'ambito di sperimentazioni cliniche,

in conformita' alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare

evidenza che il consenso, ove richiesto, e' manifestato

liberamente;»;

6.4. sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: «c-bis) ai

fini dell'implementazione del fascicolo sanitario elettronico di cui

all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c-ter) ai fini dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui

all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.

221.»;

e) all'articolo 79:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Informazioni da

parte di strutture pubbliche e private che erogano prestazioni

sanitarie e socio-sanitarie)»;

2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le strutture

pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e

socio-sanitarie possono avvalersi delle modalita' particolari di cui

all'articolo 78 in riferimento ad una pluralita' di prestazioni

erogate anche da distinti reparti ed unita' della stessa struttura o

di sue articolazioni ospedaliere o territoriali specificamente

identificate.»;

3) al comma 2, le parole «l'organismo e le strutture» sono

sostituite dalle seguenti: «la struttura o le sue articolazioni» e le

parole «informativa e il consenso» sono sostituite dalla seguente:

«informazione»;

4) al comma 3, le parole «semplificate di cui agli articoli 78

e 81» sono sostituite dalle seguenti: «particolari di cui

all'articolo 78»;

5) al comma 4, la parola «semplificate» e' sostituita dalla

seguente «particolari»;

f) l'articolo 80 e' sostituito dal seguente:

«Art. 80 (Informazioni da parte di altri soggetti). - 1. Nel

fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento,

oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi della

facolta' di fornire un'unica informativa per una pluralita' di

trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi

diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato e presso

terzi, i competenti servizi o strutture di altri soggetti pubblici,

diversi da quelli di cui al predetto articolo 79, operanti in ambito

sanitario o della protezione e sicurezza sociale.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono integrate con appositi e

idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e

diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante

reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda

attivita' amministrative effettuate per motivi di interesse pubblico

rilevante che non richiedono il consenso degli interessati.»;

g) all'articolo 82:

1) al comma 1, le parole da «L'informativa» fino a

«intervenire» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni di cui

agli articoli 13 e 14 del Regolamento possono essere rese»;

2) al comma 2: le parole da «L'informativa» fino a

«intervenire» sono sostituite dalle seguenti: «Tali informazioni

possono altresi' essere rese», e la lettera a) e' sostituita dalla

seguente: «a) impossibilita' fisica, incapacita' di agire o

incapacita' di intendere o di volere dell'interessato, quando non e'

possibile rendere le informazioni, nei casi previsti, a chi esercita

legalmente la rappresentanza, ovvero a un prossimo congiunto, a un

familiare, a un convivente o unito civilmente ovvero a un fiduciario

ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 o, in

loro assenza, al responsabile della struttura presso cui dimora

l'interessato;»;

3) al comma 3, le parole da «L'informativa» fino a

«intervenire» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni di cui

al comma 1 possono essere rese» e le parole «dall'acquisizione

preventiva del consenso» sono sostituite dalle seguenti: «dal loro

preventivo rilascio»;

4) al comma 4, le parole «l'informativa e' fornita» sono

sostituite dalle seguenti: «le informazioni sono fornite» e le parole

da «anche» fino a «necessario» sono sostituite dalle seguenti: «nel

caso in cui non siano state fornite in precedenza»;

h) dopo l'articolo 89 e' inserito il seguente:

«Art. 89-bis (Prescrizioni di medicinali). - 1. Per le prescrizioni

di medicinali, laddove non e' necessario inserire il nominativo

dell'interessato, si adottano cautele particolari in relazione a

quanto disposto dal Garante nelle misure di garanzia di cui

all'articolo 2-septies, anche ai fini del controllo della correttezza

della prescrizione ovvero per finalita' amministrative o per fini di

ricerca scientifica nel settore della sanita' pubblica.»;

i) all'articolo 92:

1) al comma 1, le parole «organismi sanitari pubblici e

privati» sono sostituite dalle seguenti: «strutture, pubbliche e

private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie»;

2) al comma 2, lettera a), le parole «di far valere» sono

sostituite dalle seguenti: «di esercitare», le parole «ai sensi

dell'articolo 26, comma 4, lettera c),» sono sostituite dalle

seguenti: «, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera f), del

Regolamento,» e le parole «e inviolabile» sono soppresse;

3) alla lettera b), le parole «e inviolabile» sono soppresse.

Art. 7

Modifiche alla parte II, titolo VI,

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. Alla parte II, titolo VI, del decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196, l'articolo 96 e' sostituito dal seguente:

«Art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti). - 1. Al fine di

agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento

professionale, anche all'estero, le istituzioni del sistema nazionale

di istruzione, i centri di formazione professionale regionale, le

scuole private non paritarie nonche' le istituzioni di alta

formazione artistica e coreutica e le universita' statali o non

statali legalmente riconosciute su richiesta degli interessati,

possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via

telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali,

degli studenti e altri dati personali diversi da quelli di cui agli

articoli 9 e 10 del Regolamento, pertinenti in relazione alle

predette finalita' e indicati nelle informazioni rese agli

interessati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento. I dati possono

essere successivamente trattati esclusivamente per le predette

finalita'.

2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del

decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla

tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresi'

ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito

degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio

di diplomi e certificati.».

Art. 8

Modifiche alla parte II, titolo VII,

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. Alla parte II, titolo VII, del decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Trattamenti a fini

di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o

storica o a fini statistici)»;

b) l'articolo 97 e' sostituito dal seguente:

«Art. 97 (Ambito applicativo). - 1. Il presente titolo disciplina

il trattamento dei dati personali effettuato a fini di archiviazione

nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini

statistici, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento.»;

c) l'articolo 99 e' sostituito dal seguente:

«Art. 99 (Durata del trattamento). - 1. Il trattamento di dati

personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca

scientifica o storica o a fini statistici puo' essere effettuato

anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi

scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o

trattati.

2. A fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca

scientifica o storica o a fini statistici possono comunque essere

conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per

qualsiasi causa, e' cessato il trattamento nel rispetto di quanto

previsto dall'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento.»;

d) all'articolo 100:

1) al comma 1, le parole «sensibili o giudiziari» sono

sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 10 del

Regolamento»;

2) al comma 2, le parole da «opporsi» fino alla fine del comma,

sono sostituite dalle seguenti: «rettifica, cancellazione,

limitazione e opposizione ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 21 del

Regolamento»;

3) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. I diritti

di cui al comma 2 si esercitano con le modalita' previste dalle

regole deontologiche.»;

e) la rubrica del Capo II e' sostituita dalla seguente:

«Trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di

ricerca storica»;

f) all'articolo 101:

1) al comma 1, le parole «per scopi storici» sono sostituite

dalle seguenti: «a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di

ricerca storica» e le parole «dell'articolo 11» sono sostituite dalle

seguenti: «dell'articolo 5 del regolamento»;

2) al comma 2, le parole «per scopi storici» sono sostituite

dalle seguenti: «a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di

ricerca storica»;

g) all'articolo 102:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Regole

deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico

interesse o di ricerca storica)»;

2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Garante

promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, la sottoscrizione di

regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese

le societa' scientifiche e le associazioni professionali, interessati

al trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico

interesse o di ricerca storica.»;

3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

3.1 l'alinea e' sostituito dal seguente: «2. Le regole

deontologiche di cui al comma 1 individuano garanzie adeguate per i

diritti e le liberta' dell'interessato in particolare:»;

3.2 alla lettera a), dopo la parola «codice» sono inserite le

seguenti: «e del Regolamento»;

3.3 alla lettera c) le parole «a scopi storici» sono

sostituite dalle seguenti: «a fini di archiviazione nel pubblico

interesse o di ricerca storica»;

h) l'articolo 103 e' sostituito dal seguente:

«Art. 103 (Consultazione di documenti conservati in archivi). - 1.

La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in

quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati dichiarati di

interesse storico particolarmente importante e' disciplinata dal

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalle relative regole

deontologiche.»;

i) la rubrica del Capo III e' sostituita dalla seguente:

«Trattamento a fini statistici o di ricerca scientifica»;

l) all'articolo 104:

1) alla rubrica, le parole «per scopi statistici o scientifici»

sono sostituite dalle seguenti: «a fini statistici o di ricerca

scientifica»;

2) al comma 1, le parole «scopi statistici» sono sostituite

dalle seguenti: «fini statistici» e le parole «scopi scientifici»

sono sostituite dalle seguenti: «per fini di ricerca scientifica»;

m) all'articolo 105:

1) al comma 1, le parole «per scopi statistici o scientifici»

sono sostituite dalle seguenti: «a fini statistici o di ricerca

scientifica»;

2) al comma 2, le parole «Gli scopi statistici o scientifici»

sono sostituite dalle seguenti: «I fini statistici e di ricerca

scientifica», le parole «all'articolo 13» sono sostituite dalle

seguenti: «agli articoli 13 e 14 del regolamento» e le parole «, e

successive modificazioni» sono soppresse;

3) al comma 3, le parole «dai codici» sono sostituite dalle

seguenti: «dalle regole deontologiche» e le parole «l'informativa

all'interessato puo' essere data» sono sostituite dalle seguenti: «le

informazioni all'interessato possono essere date»;

4) al comma 4, le parole «per scopi statistici o scientifici»

sono sostituite dalle seguenti: «a fini statistici o di ricerca

scientifica», le parole «l'informativa all'interessato non e' dovuta»

sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni all'interessato non

sono dovute» e le parole «dai codici» sono sostituite dalle seguenti:

«dalle regole deontologiche»;

n) l'articolo 106 e' sostituito dal seguente:

«Art. 106 (Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o

di ricerca scientifica). - 1. Il Garante promuove, ai sensi

dell'articolo 2-quater, regole deontologiche per i soggetti pubblici

e privati, ivi comprese le societa' scientifiche e le associazioni

professionali, interessati al trattamento dei dati per fini

statistici o di ricerca scientifica, volte a individuare garanzie

adeguate per i diritti e le liberta' dell'interessato in conformita'

all'articolo 89 del Regolamento.

2. Con le regole deontologiche di cui al comma 1, tenendo conto,

per i soggetti gia' compresi nell'ambito del Sistema statistico

nazionale, di quanto gia' previsto dal decreto legislativo 6

settembre 1989, n. 322, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe

garanzie, sono individuati in particolare:

a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare

che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto

legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi

fini statistici o di ricerca scientifica;

b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori

presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in

riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle

informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati

raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai

criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati

identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalita'

per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti

dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle

pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa;

c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente

utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare

direttamente o indirettamente l'interessato, anche in relazione alle

conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) le garanzie da osservare nei casi in cui si puo' prescindere

dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti

nelle raccomandazioni di cui alla lettera b);

e) modalita' semplificate per la prestazione del consenso degli

interessati relativamente al trattamento dei dati di cui all'articolo

9 del regolamento;

f) i casi nei quali i diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e

21 del Regolamento possono essere limitati ai sensi dell'articolo 89,

paragrafo 2, del medesimo Regolamento;

g) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei

dati e le istruzioni da impartire alle persone autorizzate al

trattamento dei dati personali sotto l'autorita' diretta del titolare

o del responsabile ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies;

h) le misure da adottare per favorire il rispetto del principio

di minimizzazione e delle misure tecniche e organizzative di cui

all'articolo 32 del Regolamento, anche in riferimento alle cautele

volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non sono

autorizzate o designate e l'identificazione non autorizzata degli

interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi anche

nell'ambito del Sistema statistico nazionale e all'interscambio di

dati per fini statistici o di ricerca scientifica da effettuarsi con

enti ed uffici situati all'estero;

i) l'impegno al rispetto di regole deontologiche da parte delle

persone che, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, risultano

autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorita'

diretta del titolare o del responsabile del trattamento, che non sono

tenute in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali

da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.»;

o) l'articolo 107 e' sostituito dal seguente:

«Art. 107 (Trattamento di categorie particolari di dati personali).

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-sexies e fuori

dei casi di particolari indagini a fini statistici o di ricerca

scientifica previste dalla legge, il consenso dell'interessato al

trattamento di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento, quando e'

richiesto, puo' essere prestato con modalita' semplificate,

individuate dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106 o

dalle misure di cui all'articolo 2-septies.»;

p) l'articolo108 e' sostituito dal seguente:

«Art. 108 (Sistema statistico nazionale). - 1. Il trattamento di

dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema

statistico nazionale, oltre a quanto previsto dalle regole

deontologiche di cui all'articolo 106, comma 2, resta inoltre

disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in

particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati di cui

all'articolo 9 del Regolamento indicati nel programma statistico

nazionale, le informative all'interessato, l'esercizio dei relativi

diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi

dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 322 del

1989.»;

q) all'articolo 109, comma 1, le parole «della statistica,

sentito il Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «di statistica,

sentiti i Ministri»;

r) l'articolo 110 e' sostituito dal seguente:

«Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica). - 1. Il

consenso dell'interessato per il trattamento dei dati relativi alla

salute, a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o

epidemiologico, non e' necessario quando la ricerca e' effettuata in

base a disposizioni di legge o di regolamento o al diritto

dell'Unione europea in conformita' all'articolo 9, paragrafo 2,

lettera j), del Regolamento, ivi incluso il caso in cui la ricerca

rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai

sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 502, ed e' condotta e resa pubblica una valutazione d'impatto ai

sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento. Il consenso non e'

inoltre necessario quando, a causa di particolari ragioni, informare

gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo

sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di

pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalita' della

ricerca. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure

appropriate per tutelare i diritti, le liberta' e i legittimi

interessi dell'interessato, il programma di ricerca e' oggetto di

motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello

territoriale e deve essere sottoposto a preventiva consultazione del

Garante ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento.

2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi

dell'articolo 16 del regolamento nei riguardi dei trattamenti di cui

al comma 1, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati

senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali

operazioni non produce effetti significativi sul risultato della

ricerca.»;

s) l'articolo 110-bis e' sostituito dal seguente:

«Art. 110-bis (Trattamento ulteriore da parte di terzi dei dati

personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici). - 1. Il

Garante puo' autorizzare il trattamento ulteriore di dati personali,

compresi quelli dei trattamenti speciali di cui all'articolo 9 del

Regolamento, a fini di ricerca scientifica o a fini statistici da

parte di soggetti terzi che svolgano principalmente tali attivita'

quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati

risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure

rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il

conseguimento delle finalita' della ricerca, a condizione che siano

adottate misure appropriate per tutelare i diritti, le liberta' e i

legittimi interessi dell'interessato, in conformita' all'articolo 89

del Regolamento, comprese forme preventive di minimizzazione e di

anonimizzazione dei dati.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di

autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la

mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di

autorizzazione o anche successivamente, sulla base di eventuali

verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie

ad assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati

nell'ambito del trattamento ulteriore dei dati personali da parte di

terzi, anche sotto il profilo della loro sicurezza.

3. Il trattamento ulteriore di dati personali da parte di terzi per

le finalita' di cui al presente articolo puo' essere autorizzato dal

Garante anche mediante provvedimenti generali, adottati d'ufficio e

anche in relazione a determinate categorie di titolari e di

trattamenti, con i quali sono stabilite le condizioni dell'ulteriore

trattamento e prescritte le misure necessarie per assicurare adeguate

garanzie a tutela degli interessati. I provvedimenti adottati a norma

del presente comma sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

4. Non costituisce trattamento ulteriore da parte di terzi il

trattamento dei dati personali raccolti per l'attivita' clinica, a

fini di ricerca, da parte degli Istituti di ricovero e cura a

carattere scientifico, pubblici e privati, in ragione del carattere

strumentale dell'attivita' di assistenza sanitaria svolta dai

predetti istituti rispetto alla ricerca, nell'osservanza di quanto

previsto dall'articolo 89 del Regolamento.».

Art. 9

Modifiche alla parte II, titolo VIII,

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. Alla parte II, titolo VIII, del decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Trattamenti

nell'ambito del rapporto di lavoro»;

b) l'articolo 111 e' sostituito dal seguente:

«Art. 111 (Regole deontologiche per trattamenti nell'ambito del

rapporto di lavoro). - 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo

2-quater, l'adozione di regole deontologiche per i soggetti pubblici

e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato

nell'ambito del rapporto di lavoro per le finalita' di cui

all'articolo 88 del Regolamento, prevedendo anche specifiche

modalita' per le informazioni da rendere all'interessato.»;

c) dopo l'articolo 111 e' inserito il seguente:

«Art. 111-bis (Informazioni in caso di ricezione di curriculum). -

1. Le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento, nei casi

di ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati

al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite

al momento del primo contatto utile, successivo all'invio del

curriculum medesimo. Nei limiti delle finalita' di cui all'articolo

6, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento, il consenso al

trattamento dei dati personali presenti nei curricula non e' dovuto.

d) la rubrica del Capo II e' sostituita dalla seguente:

«Trattamento di dati riguardanti i prestatori di lavoro»;

e) la rubrica del Capo III e' sostituita dalla seguente:

«Controllo a distanza, lavoro agile e telelavoro»

f) all'articolo 113, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«, nonche' dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre

2003, n. 276.»

g) la rubrica dell'articolo 114 e' sostituita dalla seguente:

«Garanzie in materia di controllo a distanza»);

h) all'articolo 115:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Telelavoro,

lavoro agile e lavoro domestico)»;

2) al comma 1, le parole «e del telelavoro» sono sostituite

dalle seguenti: «del telelavoro e del lavoro agile»;

i) all'articolo 116, comma 1, le parole «ai sensi dell'articolo

23» sono sostituite dalle seguenti: «dall'interessato medesimo».

Art. 10

Modifiche alla parte II, titolo IX,

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. Alla parte II, titolo IX, del decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Altri trattamenti in

ambito pubblico o di interesse pubblico»;

b) la rubrica del Capo I e' sostituita dalla seguente:

«Assicurazioni»;

c) all'articolo 120:

1) al comma 1, le parole «private e di interesse collettivo

(ISVAP)» sono soppresse;

2) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di

cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

Art. 11

Modifiche alla parte II, titolo X,

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. Alla parte II, titolo X, del decreto legislativo 30 giugno 2003,

n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 121:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Servizi

interessati e definizioni)»;

2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente

titolo si intende per:

a) «comunicazione elettronica», ogni informazione scambiata o

trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di

comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le

informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione

elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che

le stesse informazioni siano collegate ad uncontraente o utente

ricevente, identificato o identificabile;

b) «chiamata», la connessione istituita da un servizio di

comunicazione elettronica accessibil e al pubblico che consente la

comunicazione bidirezionale;

c) «reti di comunicazione elettronica», i sistemi di

trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di

instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non

attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a

mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese

le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione

di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti

utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e

televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica,

nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le

reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione

trasportato;

d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazione

elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire

servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che

supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di

reti;

e) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi

consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di

segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di

telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate

per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti

dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;

f) «contraente», qualunque persona fisica, persona giuridica,

ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi

di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura

di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite

schede prepagate;

g) «utente», qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio

di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi

privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;

h) «dati relativi al traffico», qualsiasi dato sottoposto a

trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una

rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;

i) «dati relativi all'ubicazione», ogni dato trattato in una

rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione

elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura

terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica

accessibile al pubblico;

l) «servizio a valore aggiunto», il servizio che richiede il

trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi

all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto

e' necessario per la trasmissione di una comunicazione o della

relativa fatturazione;

m) «posta elettronica», messaggi contenenti testi, voci, suoni

o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione,

che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura

terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso

conoscenza.»;

b) all'articolo 122, comma 1, dopo la parola «con» e' soppressa

la parola «le» e le parole «di cui all'articolo 13, comma 3» sono

soppresse;

c) all'articolo 123:

1) al comma 4, le parole «l'informativa di cui all'articolo 13»

sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni di cui agli articoli

13 e 14 del Regolamento»;

2) al comma 5, le parole «ad incaricati del trattamento che

operano ai sensi dell'articolo 30» sono sostituite dalle seguenti: «a

persone che, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, risultano

autorizzate al trattamento e che operano» e le parole

«dell'incaricato» sono sostituite dalle seguenti: «della persona

autorizzata»;

d) all'articolo 125, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «Rimane in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 2,

comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.»;

e) all'articolo 126, comma 4, le parole «ad incaricati del

trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30,» sono sostituite

dalle seguenti: «a persone autorizzate al trattamento, ai sensi

dell'articolo 2-quaterdecies, che operano» e le parole

«dell'incaricato» sono sostituite dalle seguenti: «della persona

autorizzata»;

f) l'articolo 129 e' sostituito dal seguente:

«Art. 129 (Elenchi dei contraenti). - 1. Il Garante individua con

proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorita' per le

garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 4, e

in conformita' alla normativa dell'Unione europea, le modalita' di

inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi ai

contraenti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del

pubblico.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalita'

per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e,

rispettivamente, all'utilizzo dei dati per finalita' di invio di

materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale nonche' per le

finalita' di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del Regolamento, in

base al principio della massima semplificazione delle modalita' di

inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca del contraente per

comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso

qualora il trattamento esuli da tali fini, nonche' in tema di

verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.»;

g) all'articolo 130:

1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 14,

della legge 11 gennaio 2018, n. 5.»;

2) al comma 3, le parole «23 e 24» sono sostituite dalle

seguenti: «6 e 7 del Regolamento» e le parole «del presente articolo»

sono soppresse;

3) al comma 3-bis, le parole «all'articolo 129, comma 1,» sono

sostituite dalle seguenti: «al comma 1 del predetto articolo,» e le

parole «di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b)» sono sostituite

dalle seguenti: «di invio di materiale pubblicitario o di vendita

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione

commerciale»;

4) al comma 3-ter:

4.1 alla lettera b), le parole «codice dei contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo

12 aprile 2006, n. 163» sono sostituite dalle seguenti «codice dei

contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50»;

4.2 alla lettera f), le parole «di cui all'articolo 7, comma

4, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di invio di materiale

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di

mercato o di comunicazione commerciale»;

4.3 alla lettera g), le parole «23 e 24» sono sostituite

dalle seguenti «6 e 7 del Regolamento»;

6) al comma 5, le parole «all'articolo 7» sono sostituite dalle

seguenti: «agli articoli da 15 a 22 del Regolamento»;

7) al comma 6, le parole «dell'articolo 143, comma 1, lettera

b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 58 del

Regolamento»;

h) all'articolo 131, la rubrica e' sostituita dalla seguente:

«(Informazioni a contraenti e utenti)»;

i) all'articolo 132:

1) al comma 3, secondo periodo, le parole «, ferme restando le

condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il

traffico entrante» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il

seguente periodo: «La richiesta di accesso diretto alle comunicazioni

telefoniche in entrata puo' essere effettuata solo quando possa

derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento

delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.

397; diversamente, i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del

Regolamento possono essere esercitati con le modalita' di cui

all'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.»;

2) al comma 5, le parole «ai sensi dell'articolo 17» sono

sostituite dalle seguenti: «dal Garante secondo le modalita' di cui

all'articolo 2-quinquiesdecies» e le parole da «nonche' a:» a «d)»

sono sostituite dalle seguenti: «nonche' ad»;

3) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. E' fatta

salva la disciplina di cui all'articolo 24 della legge 20 novembre

2017, n. 167.»;

l) dopo l'articolo 132-bis sono inseriti i seguenti:

«Art. 132-ter (Sicurezza del trattamento). - 1. Nel rispetto di

quanto disposto dall'articolo 32 del Regolamento, ai fornitori di

servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico si

applicano le disposizioni del presente articolo.

2. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica

accessibile al pubblico adotta, ai sensi dell'articolo 32 del

Regolamento, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata

l'erogazione del servizio, misure tecniche e organizzative adeguate

al rischio esistente.

3. I soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica

garantiscono che i dati personali siano accessibili soltanto al

personale autorizzato per fini legalmente autorizzati.

4. Le misure di cui ai commi 2 e 3 garantiscono la protezione dei

dati relativi al traffico ed all'ubicazione e degli altri dati

personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale,

da perdita o alterazione anche accidentale e da archiviazione,

trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti,

nonche' garantiscono l'attuazione di una politica di sicurezza.

5. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede

anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del

servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta

tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di

comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei

fornitori, la controversia e' definita dall'Autorita' per le garanzie

nelle comunicazioni secondo le modalita' previste dalla normativa

vigente.

«Art. 132-quater (Informazioni sui rischi). - 1. Il fornitore di un

servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa

gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, mediante linguaggio

chiaro, idoneo e adeguato rispetto alla categoria e alla fascia di

eta' dell'interessato a cui siano fornite le suddette informazioni,

con particolare attenzione in caso di minori di eta', se sussiste un

particolare rischio di violazione della sicurezza della rete,

indicando, quando il rischio e' al di fuori dell'ambito di

applicazione delle misure che il fornitore stesso e' tenuto ad

adottare a norma dell'articolo 132-ter, commi 2, 3 e 5, tutti i

possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoghe

informazioni sono rese al Garante e all'Autorita' per le garanzie

nelle comunicazioni.».

Art. 12

Modifiche alla parte II, titolo XII,

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. Alla parte II, titolo XII, del decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Giornalismo,

liberta' di informazione e di espressione»;

b) all'articolo 136, comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole «si applicano» sono inserite le

seguenti: «, ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento,»;

2) alla lettera c), la parola «temporaneo» e' soppressa, dopo

la parola diffusione e' inserita la parola «anche» e le parole

«nell'espressione artistica» sono sostituite dalle seguenti:

«nell'espressione accademica, artistica e letteraria»;

c) l'articolo 137 e' sostituito dal seguente:

«Art. 137 (Disposizioni applicabili). - 1. Con riferimento a quanto

previsto dall'articolo 136, possono essere trattati i dati di cui

agli articoli 9 e 10 del Regolamento anche senza il consenso

dell'interessato, purche' nel rispetto delle regole deontologiche di

cui all'articolo 139.

2. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le

disposizioni relative:

a) alle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies e ai

provvedimenti generali di cui all'articolo 2-quinquiesdecies;

b) al trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni

internazionali, contenute nel Capo V del Regolamento.

3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le

finalita' di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto

di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 2,

del Regolamento e all'articolo 1 del presente codice e, in

particolare, quello dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a

fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali

relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli

interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.»;

d) all'articolo 138, comma 1, le parole «dell'articolo 7, comma

2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 15,

paragrafo 1, lettera g), del Regolamento»;

e) la rubrica del Capo II e' sostituita dalla seguente: «Regole

deontologiche relative ad attivita' giornalistiche e ad altre

manifestazioni del pensiero»;

f) l'articolo 139 e' sostituito dal seguente:

«Art. 139 (Regole deontologiche relative ad attivita'

giornalistiche). - 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo

2-quater, l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei

giornalisti di regole deontologiche relative al trattamento dei dati

di cui all'articolo 136, che prevedono misure ed accorgimenti a

garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in

particolare per quanto riguarda quelli relativi alla salute e alla

vita o all'orientamento sessuale. Le regole possono anche prevedere

forme particolari per le informazioni di cui agli articoli 13 e 14

del Regolamento.

2. Le regole deontologiche o le modificazioni od integrazioni alle

stesse che non sono adottate dal Consiglio entro sei mesi dalla

proposta del Garante sono adottate in via sostitutiva dal Garante e

sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina

secondo la procedura di cooperazione.

3. Le regole deontologiche e le disposizioni di modificazione ed

integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai

sensi dell'articolo 2-quater.

4. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nelle regole

deontologiche, il Garante puo' vietare il trattamento ai sensi

dell'articolo 58 del Regolamento.

5. Il Garante, in cooperazione con il Consiglio nazionale

dell'ordine dei giornalisti, prescrive eventuali misure e

accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio e' tenuto

a recepire.

Capo IV   
Modifiche alla parte III e agli allegati del codice in materia di  
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno  
2003, n. 196

Art. 13

Modifiche alla parte III, titolo I,

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. Alla parte III, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima del Capo I e' inserito il seguente:

«Capo 0.I (Alternativita' delle forme di tutela) - Art.140-bis

(Forme alternative di tutela). - 1. Qualora ritenga che i diritti di

cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati

personali siano stati violati, l'interessato puo' proporre reclamo al

Garante o ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria.

2. Il reclamo al Garante non puo' essere proposto se, per il

medesimo oggetto e tra le stesse parti, e' stata gia' adita

l'autorita' giudiziaria.

3. La presentazione del reclamo al Garante rende improponibile

un'ulteriore domanda dinanzi all'autorita' giudiziaria tra le stesse

parti e per il medesimo oggetto, salvo quanto previsto dall'articolo

10, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

b) al capo I, le parole «Sezione I - Principi generali» sono

soppresse;

c) l'articolo 141 e' sostituito dal seguente:

«Art. 141 (Reclamo al Garante). - 1. L'interessato puo' rivolgersi

al Garante mediante reclamo ai sensi dell'articolo 77 del

Regolamento.»;

d) dopo l'articolo 141, le parole «Sezione II - Tutela

amministrativa» sono soppresse;

e) l'articolo 142 e' sostituito dal seguente:

«Art. 142 (Proposizione del reclamo). - 1. Il reclamo contiene

un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle

circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono

violate e delle misure richieste, nonche' gli estremi identificativi

del titolare o del responsabile del trattamento, ove conosciuto.

2. Il reclamo e' sottoscritto dall'interessato o, su mandato di

questo, da un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del

decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore

della tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati, con

riguardo alla protezione dei dati personali.

3. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini

della sua valutazione e l'eventuale mandato, e indica un recapito per

l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o

telefono.

4. Il Garante predispone un modello per il reclamo, da pubblicare

nel proprio sito istituzionale, di cui favorisce la disponibilita'

con strumenti elettronici.

5. Il Garante disciplina con proprio regolamento il procedimento

relativo all'esame dei reclami, nonche' modalita' semplificate e

termini abbreviati per la trattazione di reclami che abbiano ad

oggetto la violazione degli articoli da 15 a 22 del Regolamento.»;

f) l'articolo 143 e' sostituito dal seguente:

«Art. 143 (Decisione del reclamo). - 1. Esaurita l'istruttoria

preliminare, se il reclamo non e' manifestamente infondato e

sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante,

anche prima della definizione del procedimento puo' adottare i

provvedimenti di cui all'articolo 58 del Regolamento nel rispetto

delle disposizioni di cui all'articolo 56 dello stesso.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non

sono facilmente identificabili per il numero o per la complessita'

degli accertamenti.

3. Il Garante decide il reclamo entro nove mesi dalla data di

presentazione e, in ogni caso, entro tre mesi dalla predetta data

informa l'interessato sullo stato del procedimento. In presenza di

motivate esigenze istruttorie, che il Garante comunica

all'interessato, il reclamo e' deciso entro dodici mesi. In caso di

attivazione del procedimento di cooperazione di cui all'articolo 60

del Regolamento, il termine rimane sospeso per la durata del predetto

procedimento.

4. Avverso la decisione e' ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi

dell'articolo 152.»;

g) l'articolo 144 e' sostituito dal seguente:

«Art. 144 (Segnalazioni). - 1. Chiunque puo' rivolgere una

segnalazione che il Garante puo' valutare anche ai fini

dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 58 del

Regolamento.

2. I provvedimenti del Garante di cui all'articolo 58 del

Regolamento possono essere adottati anche d'ufficio.»;

h) all'articolo 152, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.

Tutte le controversie che riguardano le materie oggetto dei ricorsi

giurisdizionali di cui agli articoli 78 e 79 del Regolamento e quelli

comunque riguardanti l'applicazione della normativa in materia di

protezione dei dati personali, nonche' il diritto al risarcimento del

danno ai sensi dell'articolo 82 del medesimo regolamento, sono

attribuite all'autorita' giudiziaria ordinaria.».

Art. 14

Modifiche alla parte III, titolo II,

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. Alla parte III, titolo II, del decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Autorita' di

controllo indipendente»;

b) l'articolo 153 e' sostituito dal seguente:

«Art. 153 (Garante per la protezione dei dati personali). - 1. Il

Garante e' composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e

dall'Ufficio. Il Collegio e' costituito da quattro componenti, eletti

due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con

voto limitato. I componenti devono essere eletti tra coloro che

presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di

selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet

della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima

della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni

prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli

stessi siti internet. Le candidature possono essere avanzate da

persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata

esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con

particolare riferimento alle discipline giuridiche o

dell'informatica.

2. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto

prevale in caso di parita'. Eleggono altresi' un vice presidente, che

assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o

impedimento.

3. L'incarico di presidente e quello di componente hanno durata

settennale e non sono rinnovabili. Per tutta la durata dell'incarico

il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di

decadenza, alcuna attivita' professionale o di consulenza, anche non

remunerata, ne' essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o

privati, ne' ricoprire cariche elettive.

4. I membri del Collegio devono mantenere il segreto, sia durante

sia successivamente alla cessazione dell'incarico, in merito alle

informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell'esecuzione dei

propri compiti o nell'esercizio dei propri poteri.

5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i

componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche

amministrazioni o magistrati in attivita' di servizio; se professori

universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai

sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11

luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in

aspettativa non puo' essere sostituito.

6. Al presidente compete una indennita' di funzione pari alla

retribuzione in godimento al primo Presidente della Corte di

cassazione, nei limiti previsti dalla legge per il trattamento

economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle

finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti

di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni

statali. Ai componenti compete una indennita' pari ai due terzi di

quella spettante al Presidente.

7. Alle dipendenze del Garante e' posto l'Ufficio di cui

all'articolo 155.

8. Il presidente, i componenti, il segretario generale e i

dipendenti si astengono dal trattare, per i due anni successivi alla

cessazione dell'incarico ovvero del servizio presso il Garante,

procedimenti dinanzi al Garante, ivi compresa la presentazione per

conto di terzi di reclami richieste di parere o interpelli.»;

c) l'articolo 154 e' sostituito dal seguente:

«Art. 154 (Compiti). - 1. Oltre a quanto previsto da specifiche

disposizioni e dalla Sezione II del Capo VI del regolamento, il

Garante, ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera v), del

Regolamento medesimo, anche di propria iniziativa e avvalendosi

dell'Ufficio, in conformita' alla disciplina vigente e nei confronti

di uno o piu' titolari del trattamento, ha il compito di:

a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto

della disciplina applicabile, anche in caso di loro cessazione e con

riferimento alla conservazione dei dati di traffico;

b) trattare i reclami presentati ai sensi del regolamento, e

delle disposizioni del presente codice, anche individuando con

proprio regolamento modalita' specifiche per la trattazione, nonche'

fissando annualmente le priorita' delle questioni emergenti dai

reclami che potranno essere istruite nel corso dell'anno di

riferimento;

c) promuovere l'adozione di regole deontologiche, nei casi di cui

all'articolo 2-quater;

d) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili

d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa

delle funzioni;

e) trasmettere la relazione, predisposta annualmente ai sensi

dell'articolo 59 del Regolamento, al Parlamento e al Governo entro il

31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce;

f) assicurare la tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali

degli individui dando idonea attuazione al Regolamento e al presente

codice;

g) provvedere altresi' all'espletamento dei compiti ad esso

attribuiti dal diritto dell'Unione europea o dello Stato e svolgere

le ulteriori funzioni previste dall'ordinamento.

2. Il Garante svolge altresi', ai sensi del comma 1, la funzione di

controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali

prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali

o da atti comunitari o dell'Unione europea e, in particolare:

a) dal Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e

l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS

II) e Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007,

sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione

Schengen di seconda generazione (SIS II);

b) dal Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del

Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione

europea per la cooperazione nell'attivita' di contrasto (Europol) e

sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI,

2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI;

c) dal Regolamento (UE) 2015/1525 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica il Regolamento (CE) n.

515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorita'

amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e

la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle

normative doganale e agricola e decisione 2009/917/GAI del Consiglio,

del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale;

d) dal Regolamento (CE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'Eurodac per il

confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del

Regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi

di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una

domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati

membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le

richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorita'

di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e

che modifica il Regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce

un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga

scala nello spazio di liberta', sicurezza e giustizia;

e) dal Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione

visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per

soggiorni di breve durata (Regolamento VIS) e decisione n.

2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso

per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte

delle autorita' designate degli Stati membri e di Europol ai fini

della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati

di terrorismo e altri reati gravi;

f) dal Regolamento (CE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione

amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato

interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione

(Regolamento IMI) Testo rilevante ai fini del SEE;

g) dalle disposizioni di cui al capitolo IV della Convenzione n.

108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento

automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo

il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n.

98, quale autorita' designata ai fini della cooperazione tra Stati ai

sensi dell'articolo 13 della convenzione medesima.

3. Per quanto non previsto dal Regolamento e dal presente codice,

il Garante disciplina con proprio Regolamento, ai sensi dell'articolo

156, comma 3, le modalita' specifiche dei procedimenti relativi

all'esercizio dei compiti e dei poteri ad esso attribuiti dal

Regolamento e dal presente codice.

4. Il Garante collabora con altre autorita' amministrative

indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.

5. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per legge, il parere

del Garante, anche nei casi di cui agli articoli 36, paragrafo 4, del

Regolamento, e' reso nel termine di quarantacinque giorni dal

ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione

puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Quando, per esigenze istruttorie, non puo' essere rispettato il

termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto

per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro

venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle

amministrazioni interessate.

6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorita' giudiziaria in

relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di

criminalita' informatica e' trasmessa, a cura della cancelleria, al

Garante.

7. Il Garante non e' competente per il controllo dei trattamenti

effettuati dalle autorita' giudiziarie nell'esercizio delle loro

funzioni.»;

d) dopo l'articolo 154 sono inseriti i seguenti:

«Art. 154-bis (Poteri). - 1. Oltre a quanto previsto da specifiche

disposizioni, dalla Sezione II del Capo VI del Regolamento e dal

presente codice, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 6, del

Regolamento medesimo, il Garante ha il potere di:

a) adottare linee guida di indirizzo riguardanti le misure

organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento,

anche per singoli settori e in applicazione dei principi di cui

all'articolo 25 del Regolamento;

b) approvare le regole deontologiche di cui all'articolo 2-quater

.

2. Il Garante puo' invitare rappresentanti di un'altra autorita'

amministrativa indipendente nazionale a partecipare alle proprie

riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorita'

amministrativa indipendente nazionale, prendendo parte alla

discussione di argomenti di comune interesse; puo' richiedere,

altresi', la collaborazione di personale specializzato addetto ad

altra autorita' amministrativa indipendente nazionale.

3. Il Garante pubblica i propri provvedimenti sulla base di quanto

previsto con atto di natura generale che disciplina anche la durata

di tale pubblicazione, la pubblicita' nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sul proprio sito internet istituzionale nonche'

i casi di oscuramento.

4. In considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro,

piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione

2003/361/CE, il Garante per la protezione dei dati personali, nel

rispetto delle disposizioni del Regolamento e del presente Codice,

promuove, nelle linee guida adottate a norma del comma 1, lettera a),

modalita' semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del

trattamento.

Articolo 154-ter (Potere di agire e rappresentanza in giudizio). -

1. Il Garante e' legittimato ad agire in giudizio nei confronti del

titolare o del responsabile del trattamento in caso di violazione

delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

2. Il Garante e' rappresentato in giudizio dall'Avvocatura dello

Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.

1611.

3. Nei casi di conflitto di interesse, il Garante, sentito

l'Avvocato generale dello Stato, puo' stare in giudizio tramite

propri funzionari iscritti nell'elenco speciale degli avvocati

dipendenti di enti pubblici ovvero avvocati del libero foro.»;

e) all'articolo 155, la rubrica e' sostituita dalla seguente:

«(Ufficio del Garante)»;

f) l'articolo 156 e' sostituito dal seguente:

«Art. 156 (Ruolo organico e personale). - 1. All'Ufficio del

Garante e' preposto un segretario generale, nominato tra persone di

elevata e comprovata qualificazione professionale rispetto al ruolo e

agli obiettivi da conseguire, scelto anche tra i magistrati ordinari,

amministrativi e contabili, gli avvocati dello Stato, i professori

universitari di ruolo in materie giuridiche ed economiche, nonche' i

dirigenti di prima fascia dello Stato.

2. Il ruolo organico del personale dipendente e' stabilito nel

limite di centosessantadue unita'. Al ruolo organico del Garante si

accede esclusivamente mediante concorso pubblico. Nei casi in cui sia

ritenuto utile al fine di garantire l'economicita' e l'efficienza

dell'azione amministrativa, nonche' di favorire il reclutamento di

personale con maggiore esperienza nell'ambito delle procedure

concorsuali di cui al secondo periodo, il Garante puo' riservare una

quota non superiore al cinquanta per cento dei posti banditi al

personale di ruolo delle amministrazioni pubbliche che sia stato

assunto per concorso pubblico e abbia maturato un'esperienza almeno

triennale nel rispettivo ruolo organico. La disposizione di cui

all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si

applica esclusivamente nell'ambito del personale di ruolo delle

autorita' amministrative indipendenti di cui all'articolo 22, comma

1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114.

3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana, il Garante definisce:

a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche ai fini

dello svolgimento dei compiti e dell'esercizio dei poteri di cui agli

articoli 154, 154-bis, 160, nonche' all'articolo 57, paragrafo 1, del

Regolamento;

b) l'ordinamento delle carriere e le modalita' di reclutamento

del personale secondo i principi e le procedure di cui agli articoli

1, 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e

qualifiche;

d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i

criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per gli

incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle

specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della piu'

generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorita'

amministrative indipendenti, al personale e' attribuito l'80 per

cento del trattamento economico del personale dell'Autorita' per le

garanzie nelle comunicazioni;

e) la gestione amministrativa e la contabilita', anche in deroga

alle norme sulla contabilita' generale dello Stato.

4. L'Ufficio puo' avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti

dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici

collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme

previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi

dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11

luglio 1980, n. 382, in numero non superiore, complessivamente, a

venti unita' e per non oltre il venti per cento delle qualifiche

dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti

di ruolo.

5. In aggiunta al personale di ruolo, l'Ufficio puo' assumere

dipendenti con contratto a tempo determinato o avvalersi di

consulenti incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto

legislativo n. 165 del 2001, in misura comunque non superiore a venti

unita' complessive. Resta in ogni caso fermo, per i contratti a tempo

determinato, il rispetto dell'articolo 36 del decreto legislativo n.

165 del 2001.

6. Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti

sono tenuti, sia durante che dopo il mandato, al segreto su cio' di

cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni,

in ordine a notizie che devono rimanere segrete.

7. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti

di cui all'articolo 158 e agli articoli 57, paragrafo 1, lettera h),

58, paragrafo 1, lettera b), e 62, del Regolamento riveste, nei

limiti del servizio cui e' destinato e secondo le rispettive

attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia

giudiziaria.

8. Le spese di funzionamento del Garante, in adempimento

all'articolo 52, paragrafo 4, del Regolamento, ivi comprese quelle

necessarie ad assicurare la sua partecipazione alle procedure di

cooperazione e al meccanismo di coerenza introdotti dal Regolamento,

nonche' quelle connesse alle risorse umane, tecniche e finanziarie,

ai locali e alle infrastrutture necessarie per l'effettivo

adempimento dei suoi compiti e l'esercizio dei propri poteri, sono

poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello

Stato e iscritto in apposita missione e programma di spesa del

Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione

finanziaria e' soggetto al controllo della Corte dei conti. Il

Garante puo' esigere dal titolare del trattamento il versamento di

diritti di segreteria in relazione a particolari procedimenti.»;

g) l'articolo 157 e' sostituito dal seguente:

«Art. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti).

- 1. Nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 58 del Regolamento, e

per l'espletamento dei propri compiti, il Garante puo' richiedere al

titolare, al responsabile, al rappresentante del titolare o del

responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni

e di esibire documenti anche con riferimento al contenuto di banche

di dati.»;

h) l'articolo 158 e' sostituito dal seguente:

«Art. 158 (Accertamenti). - 1. Il Garante puo' disporre accessi a

banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove

si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni

comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia

di trattamento dei dati personali.

2. I controlli di cui al comma 1, nonche' quelli effettuati ai

sensi dell'articolo 62 del Regolamento, sono eseguiti da personale

dell'Ufficio, con la partecipazione, se del caso, di componenti o

personale di autorita' di controllo di altri Stati membri dell'Unione

europea.

3. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione

di altri organi dello Stato per lo svolgimento dei suoi compiti

istituzionali.

4. Gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, se svolti in

un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative

appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del titolare o

del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del

tribunale competente per territorio in relazione al luogo

dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza

ritardo, al piu' tardi entro tre giorni dal ricevimento della

richiesta del Garante quando e' documentata l'indifferibilita'

dell'accertamento.

5. Con le garanzie di cui al comma 4, gli accertamenti svolti nei

luoghi di cui al medesimo comma possono altresi' riguardare reti di

comunicazione accessibili al pubblico, potendosi procedere

all'acquisizione di dati e informazioni on-line. A tal fine, viene

redatto apposito verbale in contradditorio con le parti ove

l'accertamento venga effettuato presso il titolare del trattamento.»;

i) all'articolo 159:

1) al comma 1, le parole «ai sensi dell'articolo 156, comma 8»

sono sostituite dalle seguenti: «su cio' di cui sono venuti a

conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a

notizie che devono rimanere segrete»;

2) al comma 3, dopo le parole «o il responsabile» sono inserite

le seguenti: «o il rappresentante del titolare o del responsabile» e

le parole «agli incaricati» sono sostituite dalle seguenti: «alle

persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto

l'autorita' diretta del titolare o del responsabile ai sensi

dell'articolo 2-quaterdecies»;

3) al comma 5, le parole «e telefax» sono soppresse;

l) l'articolo 160 e' sostituito dal seguente:

«Art. 160 (Particolari accertamenti). - 1. Per i trattamenti di

dati personali di cui all'articolo 58, gli accertamenti sono

effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante.

2. Se il trattamento non risulta conforme alle norme del

Regolamento ovvero alle disposizioni di legge o di Regolamento, il

Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie

modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se

l'accertamento e' stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo e'

fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se cio'

non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della

sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o

ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.

3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario

in ragione della specificita' della verifica, il componente designato

puo' farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto su

cio' di cui sono venuti a conoscenza in ordine a notizie che devono

rimanere segrete. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi

secondo modalita' tali da assicurarne la segretezza e sono

conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se

necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un

numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante

sulla base di criteri definiti dal Regolamento di cui all'articolo

156, comma 3, lettera a).

4. Per gli accertamenti di cui al comma 3 relativi agli organismi

di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato

il componente designato prende visione degli atti e dei documenti

rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.».

m) dopo l'articolo 160 e' inserito il seguente:

«Art. 160-bis (Validita', efficacia e utilizzabilita' nel

procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati

sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di

legge o di Regolamento). - 1. La validita', l'efficacia e

l'utilizzabilita' nel procedimento giudiziario di atti, documenti e

provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a

disposizioni di legge o di Regolamento restano disciplinate dalle

pertinenti disposizioni processuali.».

Art. 15

Modifiche alla parte III, titolo III,

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. Alla parte III, titolo III, del decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 166 e' sostituito dal seguente:

«Art. 166 (Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative

pecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi

e sanzionatori). - 1. Sono soggette alla sanzione amministrativa di

cui all'articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento le violazioni delle

disposizioni di cui agli articoli 2-quinquies, comma 2,

2-quinquiesdecies, 92, comma 1, 93, comma 1, 123, comma 4, 128, 129,

comma 2, e 132-ter. Alla medesima sanzione amministrativa e' soggetto

colui che non effettua la valutazione di impatto di cui all'articolo

110, comma 1, primo periodo, ovvero non sottopone il programma di

ricerca a consultazione preventiva del Garante a norma del terzo

periodo del predetto comma.

2. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo

83, paragrafo 5, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di

cui agli articoli 2-ter, 2-quinquies, comma 1, 2-sexies, 2-septies,

comma 7, 2-octies, 2-terdecies, commi 1, 2, 3 e 4, 52, commi 4 e 5,

75, 78, 79, 80, 82, 92, comma 2, 93, commi 2 e 3, 96, 99, 100, commi

1, 2 e 4, 101, 105 commi 1, 2 e 4, 110-bis, commi 2 e 3, 111,

111-bis, 116, comma 1, 120, comma 2, 122, 123, commi 1, 2, 3 e 5,

124, 125, 126, 130, commi da 1 a 5, 131, 132, 132-bis, comma 2,

132-quater, 157, nonche' delle misure di garanzia, delle regole

deontologiche di cui rispettivamente agli articoli 2-septies e

2-quater.

3. Il Garante e' l'organo competente ad adottare i provvedimenti

correttivi di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento,

nonche' ad irrogare le sanzioni di cui all'articolo 83 del medesimo

Regolamento e di cui ai commi 1 e 2.

4. Il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle

sanzioni indicati al comma 4 puo' essere avviato, nei confronti sia

di soggetti privati, sia di autorita' pubbliche ed organismi

pubblici, a seguito di reclamo ai sensi dell'articolo 77 del

Regolamento o di attivita' istruttoria d'iniziativa del Garante,

nell'ambito dell'esercizio dei poteri d'indagine di cui all'articolo

58, paragrafo 1, del Regolamento, nonche' in relazione ad accessi,

ispezioni e verifiche svolte in base a poteri di accertamento

autonomi, ovvero delegati dal Garante.

5. L'Ufficio del Garante, quando ritiene che gli elementi acquisiti

nel corso delle attivita' di cui al comma 5 configurino una o piu'

violazioni indicate nel presente titolo e nell'articolo 83, paragrafi

4, 5 e 6, del Regolamento, avvia il procedimento per l'adozione dei

provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 4 notificando al

titolare o al responsabile del trattamento le presunte violazioni,

nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento di cui al comma

10, salvo che la previa notifica della contestazione non risulti

incompatibile con la natura e le finalita' del provvedimento da

adottare.

6. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui

al comma 6, il contravventore puo' inviare al Garante scritti

difensivi o documenti e puo' chiedere di essere sentito dalla

medesima autorita'.

7. Nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori nei casi di cui al

comma 4 si osservano, in quanto applicabili, gli articoli da 1 a 9,

da 18 a 22 e da 24 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689; nei

medesimi casi puo' essere applicata la sanzione amministrativa

accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero

o per estratto, sul sito internet del Garante. I proventi delle

sanzioni, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono

riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 8, per essere

destinati alle specifiche attivita' di sensibilizzazione e di

ispezione nonche' di attuazione del Regolamento svolte dal Garante.

8. Entro il termine di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto

legislativo n. 150 del 2011 previsto per la proposizione del ricorso,

il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la

controversia adeguandosi alle prescrizioni del Garante, ove

impartite, e mediante il pagamento di un importo pari alla meta'

della sanzione irrogata.

9. Nel rispetto dell'articolo 58, paragrafo 4, del Regolamento, con

proprio regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana, il Garante definisce le modalita' del

procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui

al comma 4 ed i relativi termini, in conformita' ai principi della

piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della

verbalizzazione, nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e

funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.

10. Le disposizioni relative a sanzioni amministrative previste dal

presente codice e dall'articolo 83 del Regolamento non si applicano

in relazione ai trattamenti svolti in ambito giudiziario.».

b) l'articolo 167 e' sostituito dal seguente:

«Art. 167 (Trattamento illecito di dati). - 1. Salvo che il fatto

costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre per se' o

per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando

in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal

provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento

all'interessato, e' punito con la reclusione da sei mesi a un anno e

sei mesi.

2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al

fine di trarre per se' o per altri profitto ovvero di arrecare danno

all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui

agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni

di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia

di cui all'articolo 2-septies ovvero operando in violazione delle

misure adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies arreca

nocumento all'interessato, e' punito con la reclusione da uno a tre

anni.

3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la pena di cui

al comma 2 si applica altresi' a chiunque, al fine di trarre per se'

o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato,

procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o

un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai

sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento

all'interessato.

4. Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai

commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante.

5. Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione

motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attivita'

di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano

presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al

pubblico ministero avviene al piu' tardi al termine dell'attivita' di

accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente

decreto.

6. Quando per lo stesso fatto e' stata applicata a norma del

presente codice o del Regolamento a carico dell'imputato o dell'ente

una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa e' stata

riscossa, la pena e' diminuita.»;

c) dopo l'articolo 167, sono inseriti i seguenti:

«Art. 167-bis (Comunicazione e diffusione illecita di dati

personali oggetto di trattamento su larga scala). - 1. Salvo che il

fatto costituisca piu' grave reato, chiunque comunica o diffonde al

fine di trarre profitto per se' o altri ovvero al fine di arrecare

danno, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso

contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, in

violazione degli articoli 2-ter, 2-sexies e 2-octies, e' punito con

la reclusione da uno a sei anni.

2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al

fine trarne profitto per se' o altri ovvero di arrecare danno,

comunica o diffonde, senza consenso, un archivio automatizzato o una

parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di

trattamento su larga scala, e' punito con la reclusione da uno a sei

anni, quando il consenso dell'interessato e' richiesto per le

operazioni di comunicazione e di diffusione.

3. Per i reati di cui ai commi 1 e 2, si applicano i commi 4, 5 e 6

dell'articolo 167.».

«Art. 167-ter (Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto

di trattamento su larga scala). - 1. Salvo che il fatto costituisca

piu' grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per se' o altri

ovvero di arrecare danno, acquisisce con mezzi fraudolenti un

archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente

dati personali oggetto di trattamento su larga scala e' punito con la

reclusione da uno a quattro anni.

2. Per il reato di cui al comma 1 si applicano i commi 4, 5 e 6

dell'articolo 167.»;

d) l'articolo 168 e' sostituito dal seguente:

«Art. 168 (Falsita' nelle dichiarazioni al Garante e interruzione

dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante).

- 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in un

procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara

o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti

falsi, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, e' punito con la reclusione

sino ad un anno chiunque intenzionalmente cagiona un'interruzione o

turba la regolarita' di un procedimento dinanzi al Garante o degli

accertamenti dallo stesso svolti.»;

e) l'articolo 170 e' sostituito dal seguente:

«Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante). - 1.

Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal

Garante ai sensi degli articoli 58, paragrafo 2, lettera f) del

Regolamento, dell'articolo 2-septies, comma 1, nonche' i

provvedimenti generali di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto

legislativo di attuazione dell'articolo 13 della legge 25 ottobre

2017, n. 163 e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.»;

f) l'articolo 171 e' sostituito dal seguente:

«Art. 171 (Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a

distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori). - 1. La

violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 8

della legge 20 maggio 1970, n. 300, e' punita con le sanzioni di cui

all'articolo 38 della medesima legge.»;

g) all'articolo 172, comma 1, dopo le parole «pubblicazione della

sentenza» sono aggiunte le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 36,

secondo e terzo comma, del codice penale».

Art. 16

Modifiche all'allegato A

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. L'allegato A e' ridenominato: «Regole deontologiche».

Capo V   
Disposizioni processuali

Art. 17

Modifiche al decreto legislativo

1° settembre 2011, n. 150

1. L'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150,

e' sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Delle controversie in materia di applicazione delle

disposizioni in materia di protezione dei dati personali). - 1. Le

controversie previste dall'articolo 152 del decreto legislativo 30

giugno 2003, n. 196, sono regolate dal rito del lavoro, ove non

diversamente disposto dal presente articolo.

2. Sono competenti, in via alternativa, il tribunale del luogo in

cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale

del luogo di residenza dell'interessato.

3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione

dei dati personali, ivi compresi quelli emessi a seguito di un

reclamo dell'interessato, e' proposto, a pena di inammissibilita',

entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento

ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

4. Decorso il termine previsto per la decisione del reclamo

dall'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003,

chi vi ha interesse puo', entro trenta giorni dalla scadenza del

predetto termine, ricorrere al Tribunale competente ai sensi del

presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo si applica

anche qualora sia scaduto il termine trimestrale di cui all'articolo

143, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003 senza che

l'interessato sia stato informato dello stato del procedimento.

5. L'interessato puo' dare mandato a un ente del terzo settore

soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.

117, che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle

liberta' degli interessati con riguardo alla protezione dei dati

personali, di esercitare per suo conto l'azione, ferme le

disposizioni in materia di patrocinio previste dal codice di

procedura civile.

6. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con

decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio

entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno

della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno

di trenta giorni.

7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere

sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.

8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre

alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione

della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a

carico del ricorrente le spese di giudizio.

9. Nei casi in cui non sia parte in giudizio, il Garante puo'

presentare osservazioni, da rendere per iscritto o in udienza, sulla

controversia in corso con riferimento ai profili relativi alla

protezione dei dati personali. Il giudice dispone che sia data

comunicazione al Garante circa la pendenza della controversia,

trasmettendo copia degli atti introduttivi, al fine di consentire

l'eventuale presentazione delle osservazioni.

10. La sentenza che definisce il giudizio non e' appellabile e puo'

prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui

all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche

in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o

responsabile dei dati, nonche' il risarcimento del danno.».

Capo VI   
Disposizioni transitorie, finali e finanziarie

Art. 18

Definizione agevolata delle violazioni in materia

di protezione dei dati personali

1. In deroga all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689,

per i procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli

articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, comma 2, del

Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le violazioni delle misure di

cui all'articolo 33 e 162, comma 2-bis, del medesimo Codice, che,

alla data di applicazione del Regolamento, risultino non ancora

definiti con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, e' ammesso il

pagamento in misura ridotta di un somma pari a due quinti del minimo

edittale. Fatti salvi i restanti atti del procedimento eventualmente

gia' adottati, il pagamento potra' essere effettuato entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Decorsi i termini previsti dal comma 1, l'atto con il quale sono

stati notificati gli estremi della violazione o l'atto di

contestazione immediata di cui all'articolo 14 della legge 24

novembre 1981, n. 689, assumono il valore dell'ordinanza-ingiunzione

di cui all'articolo 18 della predetta legge, senza obbligo di

ulteriore notificazione, sempre che il contravventore non produca

memorie difensive ai sensi del comma 4.

3. Nei casi di cui al comma 2, il contravventore e' tenuto a

corrispondere gli importi indicati negli atti di cui al primo periodo

del predetto comma entro sessanta giorni dalla scadenza del termine

previsto dal comma 1.

4. Entro il termine di cui al comma 3, il contravventore che non

abbia provveduto al pagamento puo' produrre nuove memorie difensive.

Il Garante, esaminate tali memorie, dispone l'archiviazione degli

atti comunicandola all'organo che ha redatto il rapporto o, in

alternativa, adotta specifica ordinanza-ingiunzione con la quale

determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il

pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle

persone che vi sono obbligate solidalmente.

5. L'entrata in vigore del presente decreto determina

l'interruzione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere

le somme dovute a norma del presente articolo, di cui all'art. 28

della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 19

Trattazione di affari pregressi

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui

al comma 3, i soggetti che dichiarano il loro attuale interesse

possono presentare al Garante per la protezione dei dati personali

motivata richiesta di trattazione dei reclami, delle segnalazioni e

delle richieste di verifica preliminare pervenuti entro la predetta

data.

2. La richiesta di cui al comma 1 non riguarda i reclami e le

segnalazioni di cui si e' gia' esaurito l'esame o di cui il Garante

per la protezione dei dati personali ha gia' esaminato nel corso del

2018 un motivato sollecito o una richiesta di trattazione, o per i

quali il Garante medesimo e' a conoscenza, anche a seguito di propria

denuncia, che sui fatti oggetto di istanza e' in corso un

procedimento penale.

3. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto il Garante per la protezione dei dati personali

provvede a dare notizia di quanto previsto dai commi 1 e 2 mediante

avviso pubblicato nel proprio sito istituzionale e trasmesso,

altresi', all'Ufficio pubblicazioni leggi e decreti del Ministero

della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

4. In caso di mancata presentazione di una richiesta di trattazione

ai sensi del comma 1, e salvo quanto previsto dal comma 2, i relativi

procedimenti di cui al comma 1 sono improcedibili.

5. I ricorsi pervenuti al Garante per la protezione dei dati

personali e non definiti, neppure nelle forme del rigetto tacito,

alla data di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 sono trattati

come reclami ai sensi dell'articolo 77 del medesimo Regolamento.

Art. 20

Codici di deontologia e di buona condotta vigenti

alla data di entrata in vigore del presente decreto

1. Le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di

cui agli allegati A.5 e A.7 del codice in materia di protezione dei

dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003,

continuano a produrre effetti, sino alla definizione della procedura

di approvazione cui alla lettera b), a condizione che si verifichino

congiuntamente le seguenti condizioni:

a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente

decreto le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le

categorie interessate sottopongano all'approvazione del Garante per

la protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 40 del

Regolamento (UE) 2016/679, i codici di condotta elaborati a norma del

paragrafo 2 del predetto articolo;

b) la procedura di approvazione si concluda entro sei mesi dalla

sottoposizione del codice di condotta all'esame del Garante per la

protezione dei dati personali.

2. Il mancato rispetto di uno dei termini di cui al comma 1,

lettere a) e b) comporta la cessazione di efficacia delle

disposizioni del codice di deontologia di cui al primo periodo a

decorrere dalla scadenza del termine violato.

3. Le disposizioni contenute nei codici riportati negli allegati

A.1, A.2, A.3, A.4 e A.6 del codice in materia di protezione dei dati

personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, continuano

a produrre effetti fino alla pubblicazione delle disposizioni ai

sensi del comma 4.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, il Garante per la protezione dei dati personali

verifica la conformita' al Regolamento (UE) 2016/679 delle

disposizioni di cui al comma 3. Le disposizioni ritenute compatibili,

ridenominate regole deontologiche, sono pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della

giustizia, sono successivamente riportate nell'allegato A del codice

in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto

legislativo n. 196 del 2003.

5. Il Garante per la protezione dei dati personali promuove la

revisione delle disposizioni dei codici di cui al comma 3 con le

modalita' di cui all'articolo 2-quater del codice in materia di

protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196

del 2003.

Art. 21

Autorizzazioni generali del Garante

per la protezione dei dati personali

1. Il Garante per la protezione dei dati personali, con

provvedimento di carattere generale da porre in consultazione

pubblica entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, individua le prescrizioni contenute nelle

autorizzazioni generali gia' adottate, relative alle situazioni di

trattamento di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9,

paragrafo 2, lettera b) e 4, nonche' al Capo IX del regolamento (UE)

2016/679, che risultano compatibili con le disposizioni del medesimo

regolamento e del presente decreto e, ove occorra, provvede al loro

aggiornamento. Il provvedimento di cui al presente comma e' adottato

entro sessanta giorni dall'esito del procedimento di consultazione

pubblica.

2. Le autorizzazioni generali sottoposte a verifica a norma del

comma 1 che sono state ritenute incompatibili con le disposizioni del

Regolamento (UE) 2016/679 cessano di produrre effetti dal momento

della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana del provvedimento di cui al comma 1.

3. Le autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei

dati personali adottate prima della data di entrata in vigore del

presente decreto e relative a trattamenti diversi da quelli indicati

al comma 1 cessano di produrre effetti alla predetta data.

4. Sino all'adozione delle regole deontologiche e delle misure di

garanzia di cui agli articoli 2-quater e 2-septies del Codice in

materia di protezione dei dati personali di cui al decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 producono effetti, per la

corrispondente categoria di dati e di trattamenti, le autorizzazioni

generali di cui al comma 2 e le pertinenti prescrizioni individuate

con il provvedimento di cui al comma 1.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni delle

prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali di cui al

presente articolo e nel provvedimento generale di cui al comma 1 sono

soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83,

paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 22

Altre disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto e le disposizioni dell'ordinamento nazionale

si interpretano e si applicano alla luce della disciplina dell'Unione

europea in materia di protezione dei dati personali e assicurano la

libera circolazione dei dati personali tra Stati membri ai sensi

dell'articolo 1, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679.

2. A decorrere dal 25 maggio 2018 le espressioni «dati sensibili» e

«dati giudiziari» utilizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 1,

lettere d) ed e), del codice in materia di protezione dei dati

personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, ovunque

ricorrano, si intendono riferite, rispettivamente, alle categorie

particolari di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE)

2016/679 e ai dati di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento.

3. Sino all'adozione dei corrispondenti provvedimenti generali di

cui all'articolo 2-quinquiesdecies del codice in materia di

protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196

del 2003, i trattamenti di cui al medesimo articolo, gia' in corso

alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono

proseguire qualora avvengano in base a espresse disposizioni di legge

o regolamento o atti amministrativi generali, ovvero nel caso in cui

siano stati sottoposti a verifica preliminare o autorizzazione del

Garante per la protezione dei dati personali, che abbiano individuato

misure e accorgimenti adeguati a garanzia dell'interessato.

4. A decorrere dal 25 maggio 2018, i provvedimenti del Garante per

la protezione dei dati personali continuano ad applicarsi, in quanto

compatibili con il suddetto regolamento e con le disposizioni del

presente decreto.

5. A decorrere dal 25 maggio 2018, le disposizioni di cui ai commi

1022 e 1023 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si

applicano esclusivamente ai trattamenti dei dati personali funzionali

all'autorizzazione del cambiamento del nome o del cognome dei

minorenni. Con riferimento a tali trattamenti, il Garante per la

protezione dei dati personali puo', nei limiti e con le modalita' di

cui all'articolo 36 del Regolamento (UE) 2016/679, adottare

provvedimenti di carattere generale ai sensi dell'articolo

2-quinquiesdecies. Al fine di semplificare gli oneri amministrativi,

i soggetti che rispettano le misure di sicurezza e gli accorgimenti

prescritti con i provvedimenti di cui al secondo periodo sono

esonerati dall'invio al Garante dell'informativa di cui al citato

comma 1022. In sede di prima applicazione, le suddette informative,

se dovute a norma del terzo periodo, sono inviate entro sessanta

giorni dalla pubblicazione del provvedimento del Garante nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i rinvii

alle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati

personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, abrogate

dal presente decreto, contenuti in norme di legge e di regolamento,

si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del

Regolamento (UE) 2016/679 e a quelle introdotte o modificate dal

presente decreto, in quanto compatibili.

7. All'articolo 1, comma 233, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,

dopo le parole «le modalita' di restituzione» sono inserite le

seguenti: «in forma aggregata».

8. Il registro dei trattamenti di cui all'articolo 37, comma 4, del

codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto

legislativo n. 196 del 2003, cessa di essere alimentato a far data

dal 25 maggio 2018. Da tale data e fino al 31 dicembre 2019, il

registro resta accessibile a chiunque secondo le modalita' stabilite

nel suddetto articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del

2003.

9. Le disposizioni di legge o di regolamento che individuano il

tipo di dati trattabili e le operazioni eseguibili al fine di

autorizzare i trattamenti delle pubbliche amministrazioni per motivi

di interesse pubblico rilevante trovano applicazione anche per i

soggetti privati che trattano i dati per i medesimi motivi.

10. La disposizione di cui all'articolo 160, comma 4, del codice in

materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto

legislativo n. 196 del 2003, nella parte in cui ha riguardo ai dati

coperti da segreto di Stato, si applica fino alla data di entrata in

vigore della disciplina relativa alle modalita' di opposizione al

Garante per la protezione dei dati personali del segreto di Stato.

11. Le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati

personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, relative al

trattamento di dati genetici, biometrici o relativi alla salute

continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con il

Regolamento (UE) 2016/679, sino all'adozione delle corrispondenti

misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies del citato codice,

introdotto dall'articolo 2, comma 1, lett. e) del presente decreto.

12. Sino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro

della giustizia di cui all'articolo 2-octies, commi 2 e 6, del codice

in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto

legislativo n. 196 del 2003, da adottarsi entro diciotto mesi dalla

data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento dei

dati di cui all'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 e'

consentito quando e' effettuato in attuazione di protocolli di intesa

per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita'

organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con le

Prefetture - UTG, previo parere del Garante per la protezione dei

dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e

delle operazioni eseguibili.

13. Per i primi otto mesi dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, il Garante per la protezione dei dati personali

tiene conto, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative

e nei limiti in cui risulti compatibile con le disposizioni del

Regolamento (UE) 2016/679, della fase di prima applicazione delle

disposizioni sanzionatorie.

14. All'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 5 sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole «di cui all'articolo 162, comma 2-bis»

sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 166, comma 2»;

b) al comma 10, le parole «di cui all'articolo 162, comma

2-quater» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 166,

comma 2».

15. All'articolo 5-ter, comma 1, lettera c), del decreto

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 le parole «di cui all'articolo 162,

comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo

166, comma 2».

Art. 23

Disposizioni di coordinamento

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente

decreto:

a) all'articolo 37, comma 2, alinea, del decreto legislativo 18

maggio 2018, n. 51, il riferimento all'articolo 154 del codice in

materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto

legislativo n. 196 del 2003, si intende effettuato agli articoli 154

e 154-bis del medesimo codice;

b) all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio

2018, n. 51, il riferimento agli articoli 142 e 143 del codice in

materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto

legislativo n. 196 del 2003 si intende effettuato agli articoli 141,

142 e 143 del medesimo codice;

c) all'articolo 42 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51,

il riferimento all'articolo 165 del codice in materia di protezione

dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, si

intende effettuato all'articolo 166, comma 7, del medesimo codice;

d) all'articolo 45 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51,

il riferimento all'articolo 143, comma 1, lettera c), del codice in

materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto

legislativo n. 196 del 2003, si intende effettuato all'articolo 58,

paragrafo 2, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 24

Applicabilita' delle sanzioni amministrative

alle violazioni anteriormente commesse

1. Le disposizioni del presente decreto che, mediante abrogazione,

sostituiscono sanzioni penali con le sanzioni amministrative previste

dal Regolamento (UE) 2016/679 si applicano anche alle violazioni

commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto

stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con

sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente

decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con

sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice

dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il

fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti

conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza

delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di

procedura penale.

3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del

presente decreto non puo' essere applicata una sanzione

amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della

pena originariamente prevista o inflitta per il reato, tenuto conto

del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale.

A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie

introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano

corrispondenti pene accessorie.

Art. 25

Trasmissione degli atti all'autorita' amministrativa

1. Nei casi previsti dall'articolo 24, comma 1, l'autorita'

giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, dispone la trasmissione all'autorita'

amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi

ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato

risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.

2. Se l'azione penale non e' stata ancora esercitata, la

trasmissione degli atti e' disposta direttamente dal pubblico

ministero che, in caso di procedimento gia' iscritto, annota la

trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta

estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede

l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta

ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto

anche elenchi cumulativi di procedimenti.

3. Se l'azione penale e' stata esercitata, il giudice pronuncia, ai

sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza

inappellabile perche' il fatto non e' previsto dalla legge come

reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.

Quando e' stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice

dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non e' previsto dalla

legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle

disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi

civili.

4. L'autorita' amministrativa notifica gli estremi della violazione

agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il

termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il

termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.

5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della

violazione l'interessato e' ammesso al pagamento in misura ridotta,

pari alla meta' della sanzione irrogata, oltre alle spese del

procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di

cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.

Art. 26

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 18 del presente decreto, pari

ad € 600.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 1, comma 1025, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione

dell'articolo 18, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono

agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 27

Abrogazioni

1. Sono abrogati i titoli, capi, sezioni, articoli e allegati del

codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto

legislativo n. 196 del 2003, di seguito elencati:

a) alla parte I:

1) gli articoli 3, 4, 5 e 6;

2) il titolo II, il titolo III, il titolo IV, il titolo V, il

titolo VI e il titolo VII;

b) alla parte II:

1) il capo I del titolo I;

2) i capi III, IV e V del titolo IV;

3) gli articoli 76, 81, 83 e 84;

4) il capo III del titolo V;

5) gli articoli 87, 88 e 89;

6) il capo V del titolo V;

7) gli articoli 91, 94, 95, 98, 112, 117, 118 e 119;

8) i capi II e III del titolo X, il titolo XI e il titolo XIII;

c) alla parte III:

1) la sezione III del capo I del titolo I;

2) gli articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164,

164-bis,165 e 169;

3) gli articoli 173, 174, 175, commi 1 e 2, 176, 177, 178 e

179;

4) il capo II del titolo IV;

5) gli articoli 184 e 185;

d) gli allegati B e C.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 10 agosto 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei

ministri

Savona, Ministro per gli affari

europei

Bonafede, Ministro della giustizia

Bongiorno, Ministro per la pubblica

amministrazione

Moavero Milanesi, Ministro degli

affari esteri e della cooperazione

internazionale

Tria, Ministro dell'economia e

delle finanze

Di Maio, Ministro dello sviluppo

economico

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |